ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

FONDAZIONE DEI DOTTORI® COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Arezzo

INVITO AL CONVEGNO SUL TEMA:

Le novità dei modelli dichiarativi 2025

Giovedì 29 Maggio 2025
9,00 -13,00

HOTEL ETRUSCO
Via Fleming 39 AREZZO

RELATORE

Gianluca Dan

Dottore Commercialista, Revisore Legale
Pubblicista
Partner Studio Boscolo & Partners

******

PROGRAMMA

- le principali novità del modello PF
- riforma del lav. autonomo nel quadro RE
- primo anno di applicazione del CPB
- maggiorazione del costo del personale
- prospetti di riconciliazione dati di bilancio e fiscali
- nuovo riallineamento nelle operazioni straordinarie e disciplina delle perdite
- affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta
- nuovo regime delle comodo: conteggi e cause di esclusione

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

Il Convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua

LE NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PF 2025

MODELLO 730

AMPLIAMENTO PLATEA 730/2025

Possibile utilizzare il **730/2025** per nuove fattispecie:

- ✓ **quadro M**: per redditi soggetti a **tassazione separata** e imposta sostitutiva e da **rivalutazione** dei **terreni**;
- ✓ **quadro T**: dove indicare le eventuali **plusvalenze** realizzate in seguito alla cessione di **attività finanziarie**, cui si rende applicabile l'imposta sostitutiva del **20%** o **26%**, le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in paesi a fiscalità privilegiata, di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o di cripto attività, nonché le minusvalenze non compensate nell'anno).

MODELLO 730

AMPLIAMENTO PLATEA

QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

SEZIONE I - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

M1	INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI	Tipo 1	Anno 2	Reddito nell'anno 3 ,00	Reddito totale 4 ,00	Ritenute nell'anno 5 ,00	Ritenute totali 6 ,00	Opzione tassazione ordinaria 7
M2	INDENNITÀ PLUSVALENZE E REDDITI	Tipo 1	Anno 2	Reddito 3 ,00	Ritenute 4 ,00	Opzione tassazione ordinaria 5		
M3	RIMBORSI DI ONERI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	Tipo 1	Anno 2	Reddito 3 ,00	Opzione tassazione ordinaria 4			
M4	RIMBORSI DI ONERI DEDOTTI DAL REDDITO COMPLESSIVO	Reddito 1 ,00	Opzione tassazione ordinaria 2					
M5	REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO	Tipo 1	Anno 2	Reddito 3 ,00	Quota imposta sulle successioni 4 ,00	Ritenute 5 ,00	Opzione tassazione ordinaria 6	
M6	EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE ANNI PRECEDENTI	Reddito 1 ,00						
		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale				

QUADRO T - Plusvalenze di natura finanziaria

SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%

T1				Totale dei corrispettivi 1 ,00		Totale dei costi o dei valori di acquisto 2 ,00	
T2	Costo rideterminato 1	Costo affrancato 2		Corrispettivo 3 ,00		Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato 4 ,00	
T3	ECCEDENZA MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI					,00	
T4	ECCEDENZA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI			(di cui anni precedenti 1 ,00)		2 ,00	
T5	ECCEDENZA D'IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE NON COMPENSATA					,00	
T6	PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO					,00	

SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

T11				Totale dei corrispettivi 1 ,00		Totale dei costi o dei valori di acquisto 2 ,00	

MODELLO PF

FRONTESPIZIO

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

“Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha **prestato l’assistenza fiscale**, nella quale siano compilati il rigo **C16 del quadro C e i quadri W, M e T**. In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:
codice “1”, se la rettifica riguarda errori che **NON** hanno comportato l’apposizione di un **visto infedele**;
codice “2”, se la rettifica riguarda errori che **hanno** comportato **l’apposizione di un visto infedele**;
codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che **hanno** comportato l’apposizione di un **visto infedele**, sia **errori** che **NON** hanno comportato l’apposizione di un **visto infedele**.
Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “**8925**” per il versamento della somma dovuta.

C16 - tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione

MODELLO PF

ALIQUOTE IRPEF

Riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito e aliquote (art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023):

- ✓ fino a **28.000** euro: **23%**;
- ✓ oltre **28.000** euro e fino a **50.000** euro: **35%**;
- ✓ oltre **50.000** euro: **43%.**

PER IL 2024:

✓SONO PREVISTI **3 SCAGLIONI DI REDDITO** (IN LUOGO DEI PREVIGENTI 4 SCAGLIONI)

✓PER I SOGGETTI CON UN REDDITO COMPLESSIVO **SUPERIORE A € 50.000** OPERA UNA **FRANCHIGIA DI € 260** CON RIFERIMENTO A SPECIFICI ONERI DETRAIBILI

✓AUMENTO **DETRAZIONE** REDDITI LAV. DIP. (ESCLUSE PENSIONI) DA 1.880 A **1.955** PER REDDITI COMPLESSIVI **NON SUPERIORI A 15.000 EURO**

MODELLO PF

DLGS 30.12.2023, N. **216**

MODIFICA **ART. 11, C. 1 TUIR DAL 1/1/2024**

Scaglione di reddito	2023	2024
fino a 15.000	23%	**23%**
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%	
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	35%
oltre 50.000	43%	43%

L'UNIFICAZIONE DEI PRIMI DUE SCAGLIONI AL 23% INTERESSA **TUTTI I CONTRIBUENTI IRPEF** CON REDDITI SUPERIORI A 15.000 EURO, DETERMINANDO UNA RIDUZIONE D'IMPOSTA FINO AD UN MASSIMO DI **260 EURO ANNUI.**

MODELLO PF

DLgs 30.12.2023, n. **216**

Art. 1/4. Nella determinazione degli **acconti** dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per i **periodi d'imposta 2024 e 2025** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 (**aliquote** e **no tax area**)

Art. 2/1. Ai fini dell'Irpef, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo **superiore a euro 50.000** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del Tuir, è diminuito di un importo pari a **euro 260**:

a) gli oneri la cui **detraibilità** è fissata nella misura **del 19%**, fatta **eccezione** per le **spese sanitarie** di cui all'art. 15, c. 1, lett. c)

b) le **erogazioni** liberali in favore dei **partiti politici** di cui all'art. 11 DL 28/12/2013, n. 149

c) i **premi di assicurazione** per rischio **eventi calamitosi**

Il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bisTuir)

D.L. 23/4/2025, n. 55 «**corregge**» gli acconti

LOCAZIONI BREVI – CM N. 10/E/2024

CM **10.5.2024 N. 10**, ADE HA ESAMINATO LE NOVITÀ IN MATERIA DI LOCAZIONI BREVI INTRODOTTE DALLA L. 231/2023 (LEGGE DI BILANCIO 2024):

- ✓ AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA **DAL 21% AL 26%** FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI INDICARE IN DICHIARAZIONE **UNA SOLA ABITAZIONE** CUI CONTINUARE AD APPLICARE L'ALIQUOTA DEL **21%.**

RESTANO IN VIGORE:

- ✓ L'ALIQUOTA DEL **21%** APPLICABILE ALLE LOCAZIONI **ABITATIVE ORDINARIE** (AVENTI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI);
- ✓ L'ALIQUOTA DEL **10%** PER LE LOCAZIONI ABITATIVE "**A CANONE CONCORDATO**".

DECORRENZA NUOVA ALIQUOTA DEL 26%: L'ADE EVIDENZIA CHE, NON AVENDO IL LEGISLATORE DETTATO UNA PREVISIONE PARTICOLARE, L'ALIQUOTA SI APPLICA AI REDDITI MATURATI PRO RATA TEMPORIS **DALL'1.1.2024**

Sublocazione da origine a reddito diverso con opzione per la cedolare secca

Comodato da origine a reddito diverso in capo al comodatario con opzione per la cedolare secca

LOCAZIONI BREVI - CIN

QUADRO RB
REDDITI
DEI FABBRICATI
E ALTRI DATI

	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	Cedolare secca 26%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati
RB1		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00		17 ,00	18 ,00	19 ,00	20

Sezione III
Codice Identificativo Nazionale - CIN

	N. di rigo	Mod. N.	Codice CIN
RB24	1	2	3
RB25			

SEZIONE III – Codice Identificativo Nazionale (CIN)

L'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalita' turistiche, a locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito; il CIN deve essrer richiesto inoltre per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
Colonna 2 (Mod. n.): se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato.
Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1 ,00	2 ,00	
			4 ,00	5 ,00	
		Codice CIN	6		
		Totale Cedolare secca	7 ,00	8 ,00	

CIN

CESSIONE IMMOBILI SUPERBONUS

RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	1	,00	2	,00
	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b-bis) del Tuir (rivendita di beni immobili Superbonus)	3	,00	4	,00

Nel **rigo RL6, colonna 3,** indicare le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui **all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi **da non più di dieci anni** all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo (art. 67, comma 1 lett. b-bis del Tuir).
Nel **rigo RL6, colonna 4,** indicare le spese relative al rigo RL6 colonna 3.Nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi **da non più di cinque anni** all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene **si tiene conto del 50 per cento di tali spese**, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

FORFETTARI

SEZIONE III
Regime forfetario
Determinazione del reddito

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	ATECO 2025	4	

	Codice attività	Coefficente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	Impresa lavoro autonomo	Casi Particolari
LM22	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
LM23	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
LM24	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
LM25	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
LM26	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
LM27	1	2 %	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7

Impresa ☐
Autonomo ☐
Impresa familiare ☐

REDDITO CPB

		Reddito concordato	Reddito effettivo anno precedente	Quota incrementale imponibile
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		Reddito CPB al netto della quota in incrementale
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)	1 ,00

Cessazione ☐
Decadenza ☐

1 indennità di maternità

Nuovi righi per il CPB

Nel **rigo LM21, colonna 4, (codice ATECO 2025)** va indicato il codice dell'attività svolta in vigore dal 2025 desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.

Nei righi LM22/LM27 va indicato **il precedente codice attività** desumibile dalla classificazione **ATECO 2007**.

MODELLO PF

FAQ Ade 30 aprile 2025 – Tassazione sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cripto attivita'

Come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?

Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%. Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell'anno di imposta, è riconosciuta una **franchigia di euro 2.000**.

Esempio: se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un **ammontare complessivo di 2.500 euro**, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF **sarà pari all'importo di euro 500**, ovvero all'importo eccedente la franchigia.

Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale **franchigia** della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d'imposta 2023) può richiedere il **rimborso** della maggior imposta sostitutiva versata.

MODELLO PF

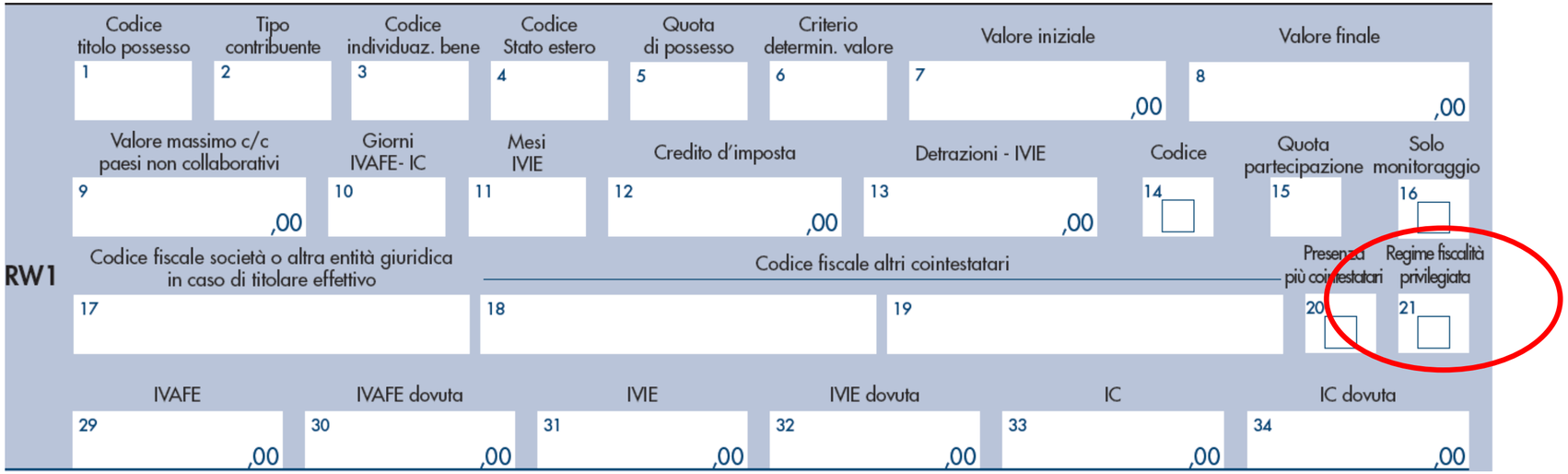

- ✓ l'**aliquota IVIE ordinaria** incrementata dallo 0,76% all'**1,06%**, ferma restando l'aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale di lusso e relative pertinenze;
- ✓ **aliquota IVAFE** sui prodotti finanziari detenuti **in Stati / territori aventi un regime fiscale privilegiato** ((DM 4.5.99) elevata al **4‰**, ferma restando l'aliquota del 2‰ per i prodotti finanziari detenuti in Stati / territori a fiscalità ordinaria.

Nuovo campo 21 ***"Regime fiscalità privilegiata"***

LA NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

D.LGS. 13.12.2024 N. 192

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

- ✓ Art. 5 Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo
- ✓ Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

- **Articolo 54** - (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
- **Articolo 54-bis** - (Plusvalenze e altri proventi)
- **Articolo 54-ter** - (Rimborsi e riaddebiti)
- **Articolo 54-quater** - (Minusvalenze)
- **Articolo 54-quinquies** - (Spese relative ai beni mobili e immobili)
- **Articolo 54-sexies** - (Spese relative a beni e elementi immateriali)
- **Articolo 54-septies** - (Altre spese)
- **Articolo 54-octies** - (Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo)

+

- **Articolo 17 comma 1 lett. g.ter)** (Corrispettivi cessione clientela)

+

- **Articolo 177-bis** (Operazioni straordinarie e attività professionali)

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- **Articolo 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo**

PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ

- Differenza tra **tutte le somme e in valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta** e spese sostenute…

+

- Nuova regola di **imputazione** somme percepite nel periodo d'imposta **(cassa + ritenuta sostituto d'imposta)**

Nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Esclusioni dal Reddito - non concorrono a formare il reddito:

- **Contributi previdenziali** a carico del soggetto che li corrisponde ex Lege (Cpa)
- **Rimborso spese** addebitate analiticamente al committente (**non deducibili**)
- **Riaddebito spese comuni** degli immobili (anche promiscui) per lo svolgimento dell'attività (**non deducibili**)

tracciabili?!?

Esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente arte o professione ex nuovo art. 54-ter

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-bis: Plusvalenze e altri proventi

*In caso di **cessione** del contratto di **locazione finanziaria** avente a oggetto **beni immobili e mobili strumentali**, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il **valore normale** del bene **al netto** del prezzo stabilito per il **riscatto** e dei **canoni** relativi alla residua durata del contratto, **attualizzati** alla data della cessione medesima, nonché, in caso di **beni immobili**, della **quota capitale dei canoni**, già maturati, **indeducibile** in quanto riferibile al **terreno**.*

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Modifica art. 67

c) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;
2) alla lettera c-*bis*), primo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse.

Cessione quote di associazioni nel reddito di lavoro autonomo

+

In caso con tax separata ex art. 17 lett. g-ter) Tuir

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- **Articolo 17, comma 1, lett. g-ter)** sostituita
- "Corrispettivi per cessione della clientela, incluse plusvalenze..."

TUIR – Art. 17 (nuova versione)
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;

TUIR – Art. 17 (nuova versione)
g-*ter*) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, **incluse le plusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in **associazioni**, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, se percepiti, **anche in più rate, nello stesso periodo di imposta**;

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- "Operazioni **straordinarie** e attività professionali"

Nuovo articolo 177-bis TUIR
*1. I **conferimenti** di un **complesso unitario** di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, **organizzato** per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, **non costituiscono realizzo** di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori **fiscalmente riconosciuti** di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito **prospetto di riconciliazione** della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.*

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Art. 177-bis Tuir si applica anche ai:

1) ai **conferimenti** in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;
2) agli **apporti** in associazioni o società semplici, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
3) alle **trasformazioni**, **fusioni** e **scissioni** di società tra professionisti, di associazioni o società semplici e tra le società sopra indicate e le associazioni o società semplici;
4) al **trasferimento** per **causa di morte** o per **atto gratuito** di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta in forma individuale.

Art. 177-bis, c. 4 per evitare **salti** o **duplicazioni** nel passaggio **cassa vs competenza** i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi e viceversa.

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- **Entrata in vigore: 31/12/2024**
-

*Fino al **31 dicembre 2024**, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b)* [rimborso spese addebitate analiticamente]*..., sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente** in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere **deducibili** dal reddito di lavoro autonomo e a **concorrere** alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere **assoggettate alle ritenute** previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

... la disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), [in materia di **imputazione temporale dei compensi** assoggettati a **ritenuta]**, *ha **effetto** anche per i periodi di **imposta antecedenti** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative **dichiarazioni**, **validamente presentate**, risultano a **essa conformi**. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.*

*... La disposizione di cui all'articolo **54-sexies, comma 3**,* [ammortamento costo acquisto clientela in misura non superiore a un quinto del costo]*..., ha effetto **a decorrere dal periodo di imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-ter: Rimborsi e Riaddebiti

b) **rimborso** delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente** [**non sono deducibili**];

Sono deducibili a partire dalla data in cui:

*a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli **istituti di regolazione** disciplinati dal **codice** della **crisi d'impresa** e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;*
*b) la **procedura esecutiva** individuale nei confronti del committente sia rimasta **infruttuosa**;*
*c) il diritto alla riscossione del corrispondente **credito** si è **prescritto**.*

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-ter: Rimborsi e Riaddebiti

b) **rimborso** delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**;

Se < 2.500 euro (comprensivo del compenso)

non rimborsate dal committente **entro 1 anno** dalla loro **fatturazione sono in ogni caso deducibili** a

partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-quinquies: Spese relative ai beni mobili e immobili

- ✓ **Ammortamento** come da DM 31.12.1988 ridotti al **50%** primo anno + deduzione int. **516,40**
- ✓ Deduzione **canoni** di locazione finanziaria:
  - ✓ **non inferiore a 12 anni** per gli immobili (non deducibile il **terreno al 20%**)
  - ✓ **veicoli ex art. 164**, c. 1 lett. b) periodo non inferiore al periodo di ammortamento
  - ✓ altri, periodo **non inferiore alla metà** del periodo di ammortamento

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

NOVITA'!

Articolo 54-quinquies: Spese relative ai beni mobili e immobili

- ✓ **Ammortamento** come da DM 31.12.1988 ridotti al **50%** per il primo periodo d'imposta + deduzione int. **516,40**

Quindi non entrata in funzione del bene ma sempre **per cassa?**

≠

Art. 102, c. 1 Tuir "*Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio* ***dell'entrata in funzione*** *del bene*".

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-quinquies: Spese relative ai beni mobili e immobili

- ✓ Spese **ammodernamento**, **ristrutturazione** e **manutenzione straordinaria** di immobili deducibili in **quote costanti** nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei **5 successivi**

6 anni

- ✓ **Spese per uso** promiscuo (diversi dai veicoli) deducibili al **50%** (anche se in leasing)
- ✓ **Immobili** utilizzati **promiscuamente** al **50% della rendita o del canone di leasing** (+ spese per servizi sempre al 50%)
- ✓ **Telefonia all'80%**

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-sexies: Spese relative a beni immateriali

AMMORTAMENTO

- ✓ diritti di utilizzazione di **opere dell'ingegno**, **brevetti** industriali, **processi**, **formule** e **informazioni** relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico deducibili in misura non superiore al **50% del costo**
- ✓ **altri** diritti di natura **pluriennale** deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal **contratto** o dalla **legge**
- ✓ costo di acquisizione della **clientela** e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale deducibili in misura non superiore **a 1/5** (~~1/18~~) **del costo**

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-septies: Altre spese

- ✓ Spese **alberghiere** e somministrazione alimenti e bevande **75% + 2%** compensi
- ✓ Spese **rappresentanza 1%** compensi (+oggetti d'arte, antiquariato o da collezione + beni ceduti a titolo gratuito)
- ✓ Corsi di **formazione** (+ convegni/congressi + viaggio/soggiorno) con limite di **10.000 euro**
- ✓ **5.000 euro** per spese per servizi personalizzati di **certificazione delle competenze**, orientamento, ricerca e sostegno **all'auto-imprenditorialità**...
- ✓ **Integralmente deducibili** oneri assicurativi o di solidarietà per **garanzie** contro mancato pagamento

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 54-septies: Altre spese

✓ Comma 5 bozza di decreto legislativo:

~~*I **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge si **deducono** dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V.*~~

Deduzione dei contributi previdenziali obbligatori nel reddito di lavoro autonomo

In caso di **incapienza** deduzione dell'eccedenza dal reddito complessivo. Si assimila il trattamento dei redditi conseguiti dai lavoratori autonomi a quello dei redditi di lavoro dipendente (questione detrazioni).

+

Detrazioni fiscali per tipologia di reddito (art. 13 TUIR) o per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) commisurate al reddito complessivo: nel reddito da lavoro dipendente la detrazione si determina sulla base del reddito complessivo al netto degli oneri previdenziali obbligatori

NUOVA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Disposizioni non attuate

- ✓ ***Ammortamenti immobili***

- ✓ ***Riduzione delle ritenute*** *operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di* ***dipendenti*** *o di altre tipologie di* ***collaboratori****, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie*

QUADRO RE

Nuovo codice Ateco

✓**rigo RE2** *“Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica”* vanno **ricomprese** le somme **incassate nei primi giorni del 2025**, **corrisposte a fine 2024** da un cliente sostituto d’imposta e **assoggettate a ritenuta alla fonte**

✓ **rigo RE4** *“Plusvalenze patrimoniali”* / **RE18** *“Minusvalenze patrimoniali”* **va inclusa** la sopravvenienza attiva / passiva derivante dalla **cessione del contratto di leasing** avente ad oggetto **beni immobili / mobili strumentali** (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)

✓ **rigo RE7**, con riferimento ai beni mobili acquistati nel 2024 va riportata la **prima quota di ammortamento ridotta alla metà**

RE1	Codice attività		ISA: cause di esclusione		
RE2	Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica			Compensi convenzionali ONG	
RE3	Altre somme e valori a qualunque titolo percepiti				
RE4	Plusvalenze patrimoniali				
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili			ISA	
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)				
RE7	Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			Commi 91 e 92 L. 208/2015	
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			Commi 91 e 92 L. 208/2015	
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				
RE10	Spese relative agli immobili				
RE10A	Spese relative a beni ed elementi immateriali				
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica				
RE13	Interessi passivi				
RE14	Consumi				
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi		Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
RE16	Spese di rappresentanza		Spese alberghiere, alimenti e bevande	Altre spese	Ammontare deducibile
RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni,congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Ammontare deducibile
RE18	Minusvalenze patrimoniali				
RE19	Altre spese documentate (di cui	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				

QUADRO RE

RE10 Spese relative agli immobili	,00
RE10A Spese relative a beni ed elementi immateriali	,00

- **rigo RE10** *“Spese relative agli immobili”*, le **spese di ammodernamento / ristrutturazione / manutenzione straordinaria** degli immobili strumentali utilizzati dai lavoratori autonomi sono **deducibili in quote costanti** nell’anno di sostenimento e nei 5 successivi. Quelle di **manutenzione ordinaria** sono **deducibili nell’anno di sostenimento** (pagamento)

- **nuovo rigo RE10A** *“Spese relative a beni ad elementi immateriali”* vanno riportate le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno / brevetti industriali / processi / formule e informazioni, **deducibili in misura non superiore al 50%** del costo nonché degli **altri diritti di natura pluriennale**, **deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione** prevista dal contratto o dalla legge

RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato	1 ,00	2 ,00	3 ,00

- il **rigo RE11** *“Spese per prestazioni di lavoro dipendente”* è composto da 3 campi per consentire l’indicazione della **c.d. “maxi deduzione”**, ossia della **maggiorazione del 20% - 30% del costo del personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

LE NOVITA’ ANCILLARI ALLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SP SC 2025

MODELLO CPB 2025-2026

Provvedimento 172928/2025

CPB
2025/2026
Concordato preventivo biennale

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Codice ISA
Codice attività
Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	**(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)**	Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	**(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)**	

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03

P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03

FIRMA

MODELLO CPB 2025-2026

TRASMISSIONE

- **AUTONOMA → 30 SETTEMBRE 2025?**

- **CONGIUNTAMENTE AL MODELLO ISA IN FASE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI → 30 SETTEMBRE 2025?**

- **DICHIARATIVO AL 31 OTTOBRE 2025**

REGIME PREMIALE ISA

Provvedimento 176203/2025

PUNTEGGIO ISA PARI ALMENO A 9:
- **PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024**
- **COME MEDIA SEMPLICE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ OTTENUTI PER I PERIODI D'IMPOSTA 2023 E 2024**

ESONERO DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ:

- SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A:

A) 70.000 EURO ANNUI RELATIVI ALL'IVA MATURATI NELL'ANNUALITÀ 2025;
B) 50.000 EURO ANNUI RELATIVI ALLE IMPOSTE DIRETTE E ALL'IRAP MATURATI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2024;

- SULLA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA INFRANNUALE, MATURATO NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO DI IMPOSTA 2026, PER CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A **70.000 EURO** ANNUI;
- SULLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA, MATURATO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025, PER CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A **70.000 EURO** ANNUI;
- ED ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA, SULLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE MATURATO NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO DI IMPOSTA 2026, PER CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A **70.000 EURO** ANNUI.

REGIME PREMIALE ISA

PUNTEGGIO ISA INFERIORE A 9 MA ALMENO PARI A:
- **8 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024**
- **8,5 COME MEDIA SEMPLICE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ OTTENUTI PER I PERIODI D'IMPOSTA 2023 E 2024**

ESONERO DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ:

- SULLA DICHIARAZIONE ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A:

A) 50.000 EURO ANNUI RELATIVI ALL'IVA MATURATI NELL'ANNUALITÀ 2025;

B) 20.000 EURO ANNUI RELATIVI ALLE IMPOSTE DIRETTE E ALL'IRAP MATURATI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2024;

- SULLA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA INFRANNUALE, MATURATO NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO DI IMPOSTA 2026, PER CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A **50.000 EURO** ANNUI;
- SULLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA, MATURATO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025, PER CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A **50.000 EURO** ANNUI;
- ED ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA, SULLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE MATURATO NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO DI IMPOSTA 2026, PER CREDITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A **50.000 EURO** ANNUI.

REGIME PREMIALE ISA

PUNTEGGIO ISA PARI ALMENO A 9:
- **PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024**
- **COME MEDIA SEMPLICE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ OTTENUTI PER I PERIODI D'IMPOSTA 2023 E 2024**

- **ESCLUSIONE** DALLA DISCIPLINA DELLE **SOCIETA' NON OPERATIVE**

- **ESCLUSIONE** DALLA **DETERMINAZIONE SINTETICA** DEL REDDITO COMPLESSIVO CON RIFERIMENTO AL 2024, A CONDIZIONE CHE IL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE NON ECCEDA DI DUE TERZI IL REDDITO DICHIARATO

REGIME PREMIALE ISA

PUNTEGGIO ISA PARI ALMENO A:

- **8,5 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024**
- **9 COME MEDIA SEMPLICE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ OTTENUTI PER I PERIODI D'IMPOSTA 2023 E 2024**

ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI BASATI SULLE **PRESUNZIONI SEMPLICI** DI CUI ALL'ARTICOLO 39, PRIMO COMMA, LETTERA D), SECONDO PERIODO, DPR 600/73, E ALL'ARTICOLO 54, SECONDO 5 COMMA, SECONDO PERIODO, DPR 633/72.

REGIME PREMIALE ISA

PUNTEGGIO ISA PARI ALMENO A 8 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI DEI ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AI REDDITI D'IMPRESA (ART. 43 DPR 600/73) E DI LAVORO AUTONOMO (ART. 57 DPR 633/72)

LE NOVITA' DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SP SC 2025

MODELLO REDDITI SP e SC 2025

NOVITA'

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nuovo quadro CP e aggiornamento quadri RF, RE, RG, RH, RS, TN, PN E GN

REGIME AGEVOLATO IMPRESE GIOVANILI AGRICOLE

Nuova sezione XXV quadro RQ

SUPER DEDUZIONE COSTO DEL PERSONALE

Aggiornamento quadri RE, RF e RG

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

Aggiornamento quadro RV

MODELLO REDDITI SP e SC 2025

NOVITA'

RIALLINEAMENTO BENI CONFERIMENTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE
Aggiornamento quadri RQ E RV

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE
Nuova sezione VII-B (VII - SP) quadro RQ

MODIFICA DISCIPLINA TONNAGE TAX
Aggiornamento quadri RJ, RF, RS, RN e TN

REGIME SOCIETA' DI COMODO
Aggiornamento quadro RS

MODELLO REDDITI SP e SC 2025

NOVITA'

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
Nuovo prospetto quadro RS
RIGO RS533

REDDITI DERIVANTI DA PRODUZIONE VEGETALI E ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE
Aggiornamento quadri RF, RG e RD

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA'
Aggiornamento sezione XI quadro RT

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Aggiornamento quadri RT, RM e RQ

SISMABONUS ED ECOBONUS
Aggiornamento quadri RS, TN, GN, RP e RN

MODELLO REDDITI SC 2025

NOVITA'

PLUSVALENZE DA CESSIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE DA ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI

Nuova Sezione VI quadro RT

RIALLINEAMENTO DA CAMBIAMENTO PRINCIPI CONTABILI

Nuova Sezione VII-A quadro RQ

PERDITE D'IMPRESA

Aggiornamento prospetto del quadro RS

MODELLO REDDITI SC 2025

TERMINE DI PRESENTAZIONE

ULTIMO GIORNO DEL DECIMO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA

PERIODO D'IMPOSTA 2024 (= ANNO SOLARE)	PERIODO D'IMPOSTA A CAVALLO 1.7.2024-30.06.2025
31 OTTOBRE 2025	30 APRILE 2026

MODELLO REDDITI SP 2025

TERMINE DI PRESENTAZIONE

31 OTTOBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA

SOCIETA' DI COMODO

QUADRO RS

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo								
	RS11	RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
				Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
	RS12	RS117	Titoli e crediti	1 ,00	1%		4 ,00	0,75%
	RS13	RS118	Immobili	,00	3%		,00	2,38%
	RS13A	RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72	,00	6%		,00	4,75%
	RS14	RS119	Immobili A/10	,00	2,5%		,00	2%
	RS15	RS120	Immobili abitativi	,00	2%		,00	1,5%
	RS16	RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
	RS17	RS122	Beni piccoli comuni	,00	0,50%		,00	0,45%
Impegno allo scioglimento ☐	RS18	RS123	Totale	Ricavi presunti 2 ,00	Ricavi effettivi 3 ,00			Reddito presunto 5 ,00
	RS19	RS124			Agevolazioni 1 ,00		Variazioni in aumento 2 ,00	3 ,00
	RS20	RS125	Reddito imponibile minimo					,00

REDDITI SP

REDDITI SC

SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'

	Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
Titoli e crediti	1 ,00	1%		4 ,00	0,75%
Immobili	,00	3%		,00	2,38%
Beni art. 8bis DPR 633/72	,00	6%		,00	4,75%
Immobili A/10	,00	2,5%		,00	2%
Immobili abitativi	,00	2%		,00	1,5%
Altre immobilizzazioni	,00	1,5%		,00	12%
Beni piccoli comuni	,00	0,50%		,00	0,45%
Totale	Ricavi presunti 2 ,00	>	Ricavi effettivi 3 ,00		Reddito presunto 5 ,00

NON OPERATIVA

PENALIZZAZIONI

- IMPUTAZIONE DI UN REDDITO MINIMO
- MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA IRES DEL 10,5%
- LIMITAZIONE UTILIZZO PERDITE
- LIMITAZIONE RIPORTO/UTILIZZO CREDITO IVA

SOCIETA' DI COMODO

NOVITÀ

	Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
Titoli e crediti	1 ,00	1%	4 ,00	0,75%
Immobili	,00	3%	,00	2,38%
Beni art. 8bis DPR 633/72	,00	6%	,00	4,75%
Immobili A/10	,00	2,5%	,00	2%
Immobili abitativi	,00	2%	,00	1,5%
Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
Beni piccoli comuni	,00	0,50%	,00	0,45%

PERCENTUALI DIMEZZATE PER CALCOLO RICAVI MINIMI/REDDITO PRESUNTO

NAVI E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MANTENGONO PRECEDENTI %

SOCIETA' DI COMODO

NOVITA'

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo									
	RS11	RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8	
				Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
	RS12	RS117	Titoli e crediti	1 ,00	1%		4 ,00	0,75%	
	RS13	RS118	Immobili	,00	3%		,00	2,38%	
	RS13A	RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72	,00	6%		,00	4,75%	
	RS14	RS119	Immobili A/10	,00	2,5%		,00	2%	
	RS15	RS120	Immobili abitativi	,00	2%		,00	1,5%	
	RS16	RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%	
	RS17	RS122	Beni piccoli comuni	,00	0,50%		,00	0,45%	
Impegno allo scioglimento ☐	RS18	RS123	Totale		Ricavi presunti 2 ,00	Ricavi effettivi 3 ,00		Reddito presunto 5 ,00	
	RS19	RS124				Agevolazioni 1 ,00	Variazioni in aumento 2 ,00	3 ,00	
	RS20	RS125	Reddito imponibile minimo					,00	

11 CAUSA DI ESCLUSIONE INTRODOTTA PER LE SOCIETÀ CHE SCELGONO DI ADERIRE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

POSSIBILE DISAPPLICAZIONE AUTONOMA SE SUSSISTONO SITUAZIONI OGGETTIVE CHE NE GIUSTIFICANO ESONERO

SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE

1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
8 - per le società in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11 - per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis. **Il presente codice va utilizzato anche dalle società che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le quali l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024 riconosce i benefici previsti dall' art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017**;
12 - per le società consortili.

SOCIETA' DI COMODO

Società con il seguente attivo rilevante:

- Partecipazione acquistata l'1.12.2024 al costo 1.250.000€
- Immobile D/1 acquistato nel 2020: costo fiscalmente riconosciuto 750.000€
- Immobile residenziale A/2 acquistato nel 2018: costo fiscalmente riconosciuto 350.000€
- Altre immobilizzazioni: costo annuale indicato in tabella

	2022	2023	2024	media	%	ricavi presunti
Titoli e cediti			106.164	35.388	1%	354
Immobili	750.000	750.000	750.000	750.000	3%	22.500
Immobili abitativi	350.000	350.000	350.000	350.000	2%	7.000
Altre immobilizzazioni	420.000	380.000	510.000	436.667	15%	65.500
						95.354
A.1 Ricavi vendite	100.000	80.000	65.000	81.667		
A.3 Incrementi lavori in corso		20.000		6.667		
A.5 Altri ricavi e proventi	4.000		3.000	2.333		
				90.667		

RICAVI PRESUNTI

>

RICAVI EFFETTIVI

SOCIETA' DI COMODO

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS11	RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari	
		1	2	4	6	7	8	
			Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
RS12	RS117	Titoli e crediti	1 35.388 ,00	1%		4 106.164 ,00	0,75%	
RS13	RS118	Immobili	750.000 ,00	3%		750.000 ,00	2,38%	
RS13A	RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72	,00	6%		,00	4,75%	
RS14	RS119	Immobili A/10	,00	2,5%		,00	2%	
RS15	RS120	Immobili abitativi	350.000 ,00	2%		350.000 ,00	1,5%	
RS16	RS121	Altre immobilizzazioni	436.667 ,00	15%		510.000 ,00	12%	
RS17	RS122	Beni piccoli comuni	,00	0,50%		,00	0,45%	
RS18			Ricavi presunti	Ricavi effettivi			Reddito presunto	
	RS123	Totale	2 95.354 ,00	3 90.667 ,00			5 85.096 ,00	
RS19				Agevolazioni	Variazioni in aumento			
	RS124			1 8.000 ,00	2 1.000 ,00		3 7.000 ,00	
RS20	RS125	Reddito imponibile minimo					78.096 ,00	

Impegno allo scioglimento ☐

- Reddito imponibile effettivo: 52.000€
- Nel 2023 ha rateizzato in 5 esercizi una plusvalenza di 5.000€
- Nel 2024 ha rateizzato in 5 esercizi una plusvalenza pari a 10.000€

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità	Reddito tonnage	
		(1 ,00)	2 ,00	2A ,00	3 52.000 ,00
RN6	Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE
	1 78.096 ,00	2 78.096 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 78.096 ,00

SOCIETA' DI COMODO

BASE IMPONIBILE MINIMA IRAP

Sez. III Società di comodo	**IS16**	Reddito minimo	85.096 ,00
Esonero ☐	**IS17**	Retribuzioni, compensi ed altre somme	,00
	IS18	Interessi passivi	,00
	IS19	Deduzioni	,00
	IS20	**Valore della produzione**	,00

DA CONFRONTARE CON

- IC76
- IP74

SOCIETA' DI COMODO

TRA VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

	2022	2023	2024	media	%	ricavi presunti 2024	vecchie %	ricavi presunti ante 2024	reddito presunto
Titoli e cediti			106.164	35.388	1%	354	2%	708	1.592
Immobili	750.000	750.000	750.000	750.000	3%	22.500	6%	45.000	35.625
Altre immobilizzazioni	420.000	380.000	510.000	436.667	15%	65.500	15%	65.500	61.200
						88.354		**111.208**	**98.417**
A.1 Ricavi vendite	100.000	80.000	65.000	81.667					
A.3 Incrementi lavori in corso		20.000		6.667					
A.5 Altri ricavi e proventi	4.000		3.000	2.333					
				90.667					

NON OPERATIVA

OPERATIVA

RIALLINEAMENTO RQ/RV

NOVITA' QUADRO RQ

Art. 176 in vigore fino al 31/12/2023

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione **o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo**, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del **12 per cento** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del **14 per cento** sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del **16 per cento** sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di **realizzo** dei beni anteriormente al **quarto periodo** d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.

Art. 176 in vigore dal 31/12/2024

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, **nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta nel corso** del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del **18 e del 3 per cento**, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di **realizzo** dei beni anteriormente al **terzo periodo** d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato **in un'unica soluzione** entro il termine di versamento **a saldo delle imposte** relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione

Si applica anche alle operazioni di **fusione**, **scissioni**, **conferimenti di aziende**, ramo o complesso aziendale o unitario di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR

NOVITA' QUADRO RQ

SEZIONE VI-A
Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

		Materiali	Immateriali	Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente	Imposta
RQ21	Maggiori valori del periodo d'imposta precedente	1 ,00	2 6.000.000,00	3 6.000.000,00	4 ,00	5 740.000,00
RQ22	Prima rata					222.000,00

Imposta sostitutiva sui maggiori valori

Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

SEZIONE VI-B
Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024

		Maggiori valori		Imposta	Totale imposta
RQ23	IRES	1 6.000.000,00	18%	2 1.080.000,00	
			3	4 ,00	5 1.080.000,00
RQ24	IRAP	1 6.000.000,00	3%	2 180.000,00	
			3	4 ,00	5 180.000,00

NOVITA' QUADRO RQ

Riallineamento divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

I contribuenti possono riallineare le divergenze tra i **valori contabili** e **fiscali** degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle seguenti fattispecie:

A) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

B) variazioni dei principi contabili **internazionali** (IAS/IFRS) già adottati;

C) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla **normativa nazionale**;

D) variazione dei principi contabili **nazionali**;

E) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;

F) applicazione per le **micro-imprese** di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui **all'art. 83, comma 1**, terzo periodo, del TUIR;

G)operazioni **straordinarie fiscalmente neutrali** effettuate tra soggetti che adottano **principi contabili differenti** e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Art. 10 D.Lgs. 192/2024

NOVITA' QUADRO RQ

Riallineamento divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

SEZIONE VII-A
Riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

			Divergenze positive	Divergenze negative	Saldo
RQ25	Divergenze totali	IRES	1 1.000.000,00	2 300.000,00	3 700.000,00
		IRAP	4 ,00	5 ,00	6 ,00

	Componenti reddituali e patrimoniali/elementi di attività e passività patrimoniali	Divergenze IRES	Divergenze IRAP
RQ26	1	2 700.000,00	3 500.000,00
RQ27	1	2 ,00	3 ,00

RQ28

Saldo IRES		Imposta	Totale imposta	Imposta versata	Imposta da versare
1 700.000,00		2 168.000,00			
	3	4 ,00	5 168.000,00	6 ,00	7 168.000,00
Saldo IRAP					
8 500.000,00	9	10 15.000,00			
	11	12 ,00	13 15.000,00	14 ,00	15 15.000,00

NOVITA’ QUADRO RQ

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA

Articolo **14** – D.LGS. **192/2024** Affrancamento straordinario delle riserve In vigore dal 31/12/2024

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in **sospensione di imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2023**, che residuano al termine dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2024**, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del **10 per cento**. L'imposta sostitutiva è **liquidata** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in **quattro rate** di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a **saldo** delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai **periodi d'imposta successivi**.

NOVITA' QUADRO RQ

SEZIONE VII-B Affrancamento straordinario delle riserve			Imponibile		Imposta	Prima rata
	RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1 1.000.000,00	10%	2 100.000,00	3 25.000,00

Affrancamento straordinario delle riserve

I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L'affrancamento avviene con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del **10 per cento**.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi, **relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.

2. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.

NOVITA' QUADRO RQ

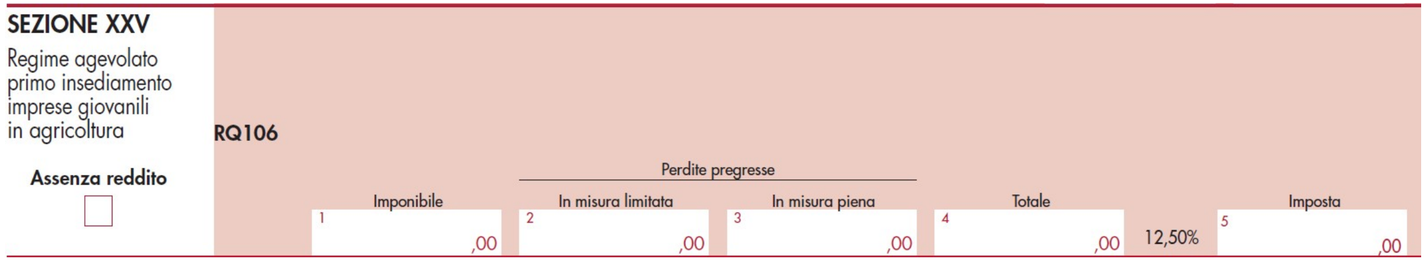

SEZIONE XXV Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura							
Assenza reddito ☐	RQ106		Perdite pregresse				
		Imponibile	In misura limitata	In misura piena	Totale		Imposta
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	12,50%	5 ,00

Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

La sezione va compilata dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono **un'attività d'impresa in agricoltura** e che abbiano esercitato **l'opzione** per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'IRES**, delle relative addizionali e dell'IRAP, determinata applicando l'aliquota del **12,5 per cento** alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024).
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e **per i quattro periodi** d'imposta **successivi**.
Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR.
L'agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 36 del 2024.

NOVITA' QUADRO RV

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2025

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

Mod. N.

SEZIONE I
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

	Tipo di beni/Voce di bilancio	Causa	D.lgs. 192/2024	Valore precedente
	1 Immobile XXX	2	3	4 ,00

RV1		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	Valore contabile	5 91.000 ,00	6 ,00	7 3.000 ,00	8 88.000 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	

Rivalutazione solo civilistica di un immobile per 100.000 euro nel 2020 ammortizzato nel 2021/2024 al 3%

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano per effetto di una delle predette fattispecie nella casella denominata "**D.lgs. 192/2024"** (**colonna 3**), va indicato l'apposito codice corrispondente alle divergenze che derivano:

–il **codice 1,** dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

–il **codice 2,** dalle variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;

–il **codice 3,** dal passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;

–il **codice 4,** dalla variazione dei principi contabili nazionali;

–il **codice 5,** dal cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;

–il **codice 6,** dalla applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR;

–il **codice 7,** dalle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti;

– il **codice 8,** da più di una delle suddette fattispecie.

NOVITA' QUADRO RV

Retrodatazione			Importo	Importo non riportabile
	RV61	Perdita fiscale	1 100.000 ,00	2 20.000 ,00
	RV62	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
	RV63	ACE	,00	,00
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile			Importo	Importo riportabile
	RV64	Eccedenze di interessi passivi	1 ,00	2 ,00
	RV65	ACE	,00	,00

Eccedenze d'imposta	RV66	IRES	Eccedenze art.43-*ter* DPR 602/73	Eccedenza art. 167 c. 8 TUIR	Eccedenza art. 167 c. 4-ter TUIR
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	3A ,00
			Tassa Etica	Maggiorazione società di comodo	Addizionale IRES
			4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sezione II operazioni straordinarie (Parte I – dati relativi alla società beneficiaria; Parte II – dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa)

La sezione va compilata da ciascun soggetto **beneficiario** della scissione, incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

D.Lgs. 12/02/2024, N. 13

Art. 15 – Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
*1. Il **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, **proposto al contribuente ai fini del concordato**, è individuato con riferimento all' articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, **senza considerare** i valori relativi a:* *a) **plusvalenze** e **minusvalenze** di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;* *b) redditi o quote di redditi relativi a **partecipazioni** in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;* *b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di **cessione della clientela** o di **elementi immateriali**, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.*

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

D.Lgs. 12/02/2024, N. 13

Art. 16 – Reddito d'impresa oggetto di concordato
*1. Il reddito **d'impresa**, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, **proposto al contribuente ai fini del concordato**, è individuato con riferimento all' articolo 56 del testo … e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti **all'imposta sul reddito delle società**, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico…, ovvero, relativamente alle imprese minori, **all'articolo 66 …**, **senza considerare** i valori relativi a:* *a) **plusvalenze realizzate** di cui agli articoli 58, 86 e 87 e **sopravvenienze attive** di cui all'articolo 88, nonché **minusvalenze**, **sopravvenienze passive** e **perdite** su **crediti** di cui all'articolo 101…;* *b) **utili** o **perdite** derivanti da partecipazioni in soggetti di cui **all'articolo 5** del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico **GEIE** di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da **partecipazioni in società di capitali** aderenti al regime di cui all'articolo **115** ovvero all'articolo **116** del citato testo unico, o **utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da **società** ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico;*

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

reddito d'impresa (rigo CP1) o di lavoro autonomo (rigo CP2) derivante dall'adesione al concordato

reddito dichiarato nel 2023, rettificato ex artt. 15 e 16 decreto CPB (rigo P04 del modello CPB 2024/2025). In caso di perdita, la colonna non va compilata.

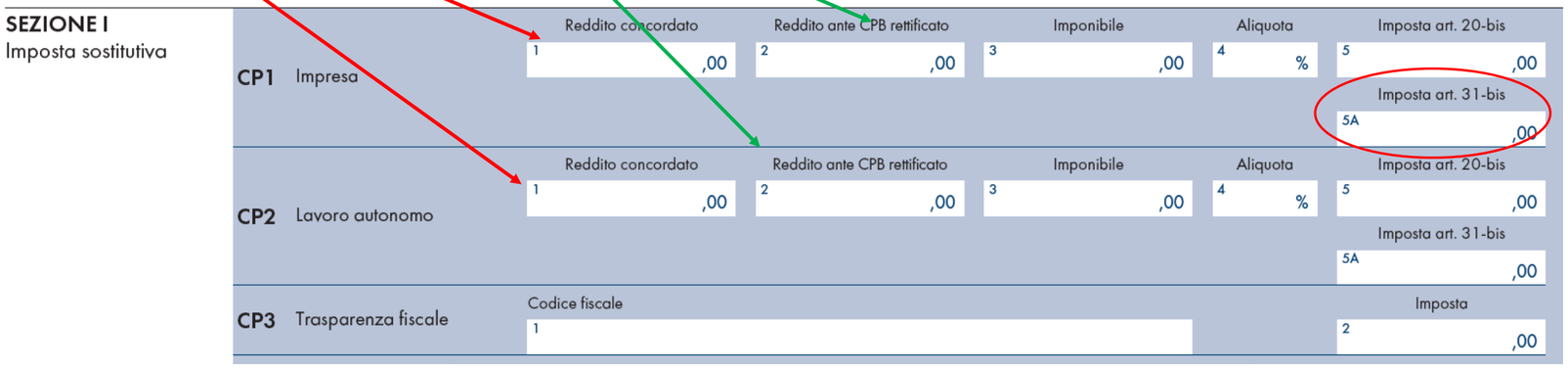

SEZIONE I Imposta sostitutiva						
CP1	Impresa	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 %	5 ,00
						Imposta art. 31-bis
						5A ,00
CP2	Lavoro autonomo	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 %	5 ,00
						Imposta art. 31-bis
						5A ,00
CP3	Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2 ,00

Partecipazione a società trasparente che ha aderito al Cpb

Sezione I

va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di **imposta sostitutiva** (art. 20-bis decreto CPB) per assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta **eccedente** rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente [2023] a quelli cui si riferisce la proposta, **rettificato** secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

a) del **10%**, se nel periodo d'imposta 2023 presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 8**

b) del **12%**, se nel periodo d'imposta 2023 presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**

c) del **15%**, se nel periodo d'imposta 2023 presentano un livello di affidabilità fiscale **inferiore a 6**

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

SOCIETÀ DI CAPITALI 2025

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO CP

Concordato preventivo biennale

Mod. N.

SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	**CP1** Impresa	Reddito concordato 1 ,00	Reddito ante CPB rettificato 2 ,00	Imponibile 3 ,00	Aliquota 4 %	Imposta 5 ,00
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2 ,00
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2 ,00
	CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2 ,00
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	**CP6** Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze 1 ,00	Sopravv. attive 2 ,00	Redditi da partecipazione 3 ,00	Utili distribuiti 4 ,00	
		Minusvalenze 5 ,00	Sopravv. passive 6 ,00	Perdite su crediti 7 ,00	Perdite da partecipazione 8 ,00	
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato 1 ,00	Variazioni 2 ,00	Reddito minimo 3 ,00		
		Soglia CPB 4 ,00	Reddito concordato rettificato 5 ,00	Perdita non compensata 6 ,00		
SEZIONE IV Reddito effettivo	**CP10**	Reddito/perdita effettivo quadro RF 1 ,00	Reddito effettivo quadro RH 2 ,00	Reddito complessivo effettivo 3 ,00		
SEZIONE V Cessazione o decadenza	**CP11**	Cessazione 1	Decadenza 2	Fine primo periodo d'imposta 3 giorno mese anno		

IL NUOVO QUADRO CP – SOCIETA' DI PERSONE

SOCIETÀ DI PERSONE 2025

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

Mod. N.

SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	**CP1** Impresa	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 %	5 ,00
	CP2 Lavoro autonomo	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 %	5 ,00
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2 ,00
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2 ,00
	CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2 ,00
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	**CP6** Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
		Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione	
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00		
		Soglia CPB	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
		4 ,00	5 ,00	6 ,00		
SEZIONE III Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione	**CP8** Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis	Plusvalenze	Redditi da partecipazione	Cessione clientela o elementi immateriali	Minusvalenze	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	CP9 Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato	Variazioni	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
SEZIONE IV Reddito effettivo	**CP10**	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RG	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH	Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
SEZIONE V Cessazione o decadenza	**CP11** Impresa	Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta		
		1	2	3 giorno mese anno		
	CP12 Lavoro autonomo	Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta		
		1	2	3 giorno mese anno		

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione					
CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
	5 ,00	6 ,00		

CP7 col. 1 il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato; tale importo **va esposto al netto dell'eventuale imponibile** di cui al rigo CP1, colonna 3, **soggetto all'imposta sostitutiva**

in **colonna 5,** il **reddito rettificato**, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, **non può essere inferiore** alla somma tra il reddito minimo di colonna 3 e l'importo di colonna 4. Il reddito rettificato non può essere inferiore alla differenza, se positiva**, tra 2.000** e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1;

Sezione II

va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del **regime di imposta sostitutiva** prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB **sia da coloro che non se ne avvalgono**, per determinare il reddito d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito. I contribuenti che compilano questa sezione **devono compilare anche** il quadro **RF** o il quadro **RG**, seguendo le relative istruzioni.

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

SEZIONE III Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione					
CP8	Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis	Plusvalenze	Redditi da Partecipazione	Cessione clientela o elementi immateriali	Minusvalenze
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CP9	Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato	Variazioni	Reddito concordato variato	Perdita non compensata
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

CP9 col. 1 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato; tale importo **va esposto al netto dell'eventuale imponibile** di cui al rigo CP2, colonna 3, **soggetto all'imposta sostitutiva**

in **colonna 3,** il **reddito rettificato**, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, **non può essere inferiore** alla differenza, se positiva**, tra 2.000** e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP2

Sezione III

va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del **regime di imposta sostitutiva** prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che **non se ne avvalgono**, per determinare il reddito di **lavoro autonomo rettificato** da assoggettare alle imposte sul reddito.

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

Esempio

- Reddito rilevante ai fini del Cpb 2023 (rigo P04 CPB 2024/2025): 80.000
- Reddito proposto ai fini del Cpb p.i. 2024 (rigo P06 CPB 2024/2025): 100.000
- Punteggio ISA/2024 9

SEZIONE I
Imposta sostitutiva

	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
CP1 Impresa	1 100.000 ,00	2 80.000 ,00	3 20.000 ,00	4 10 %	5 2.000 ,00
					Imposta art. 31-bis
					5A ,00

SEZIONE II
Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione

CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
	1 2.000 ,00	2 1.000 ,00	3 ,00	4 ,00
	Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
	5 ,00	6 ,00	7 7.000 ,00	8 ,00
CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB
	1 80.000 ,00	2 - 4.000 ,00	3 ,00	4 ,00
	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
	5 76.000 ,00	6 ,00		

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

SEZIONE IV Reddito effettivo					
		Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RG	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH
	CP10	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH	Reddito complessivo effettivo		
		5 ,00	6 ,00		

Sezione IV

va indicato il **reddito effettivo**, determinato non tenendo conto del reddito concordato.
A tal fine, nel rigo CP10, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, va indicato il reddito o la perdita effettivi dei quadri RF, RG, RE e RH. Nella colonna 6, va indicato il reddito complessivo effettivo.
Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di **deduzioni**, **detrazioni** o **benefici** di qualsiasi titolo si tiene comunque conto del **reddito effettivo** e non di quello concordato (art. 35, comma 2, del decreto CPB).

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

SEZIONE V Cessazione o decadenza		Cessazione	Decadenza	Anno
	CP11 Impresa	1	2	3
	CP12 Lavoro autonomo	1	2	3

CESSAZIONE

1 – il contribuente ha **modificato** l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA di cui all'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
2 – il contribuente ha **cessato** l'attività;
3 – il dichiarante è risultato interessato da operazione di **conferimento**. Si ricorda che all'ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di **ramo di azienda** (rif. Circ. n. 18/E del 2024, par. 6.6);
5 – il contribuente ha dichiarato **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, o **compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo testo unico di ammontare **superiore** al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA **maggiorato del 50 per cento**;
6 – il contribuente si sia trovato in presenza di **circostanze eccezionali**, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, **eccedenti la misura del 30 per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato.
7 – il contribuente ha aderito al **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190;

Dal periodo d'imposta nel quale si verifica

DECADENZA

1 – a seguito di **accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di **attività non dichiarate** o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo **superiore al 30 per cento** dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
2 – a seguito di **modifica** o **integrazione** della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una **quantificazione diversa** dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
3 – sono **indicati**, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti** a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
4 – ricorre una delle **ipotesi** di cui **all'art. 11** del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui **all'art. 10, comma 2**, del medesimo decreto;
5 – è **omesso** il **versamento** delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, decreto CPB.

Per **entrambi** i periodi d'imposta

Nel caso di **decadenza** dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta **concordati se maggiori** di quelli effettivamente conseguiti

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

nel rigo **LM32** va indicato:
– in colonna 1, il reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo **derivante dall'adesione al CPB**, presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024;
– in colonna 2, il **reddito prodotto nel regime forfetario**, dichiarato nell'anno d'imposta **antecedente** a quello cui si riferisce la proposta, indicato nel rigo LM34, col. 3, del modello Reddito PF 2024,
– in colonna 3, la quota di reddito **incrementale** da **assoggettare ad imposta sostitutiva**, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2.
Nel rigo LM39, colonna 1 è indicata l'imposta sostitutiva dovuta, pari al 10 per cento dell'importo indicato in colonna 3, ovvero pari al 3 per cento del medesimo importo, qualora sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3.

		REDDITO CPB		
Cessazione ☐	LM32 Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)	Reddito concordato 1 ,00	Reddito effettivo anno precedente 2 ,00	Quota incrementale imponibile 3 ,00
Decadenza ☐	LM33 Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)			Reddito CPB al netto della quota in incrementale 1 ,00

Nel **rigo LM33, colonna 1,** va indicato il reddito d'impresa e/ o di lavoro autonomo derivante **dall'adesione** al CPB, da assoggettare all'imposta sostitutiva "forfetari" di cui all'art. 1, L. 190 del 2014. Qualora sia stato compilato il rigo **LM32**, tale importo è pari alla **differenza** tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo.
Qualora invece il contribuente non si avvalga dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del decreto CPB, nel presente rigo va indicato direttamente l'importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo **derivante dall'adesione** al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024, e non va compilato il rigo LM32.

IL CPB NEI MODELLI DICHIARATIVI

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Nel **rigo IS250** va indicato:
• in **colonna 1**, il valore della produzione netta derivante **dall'adesione al concordato** di cui al rigo P08 del modello CPB2024/2025;
• nelle **colonne 2** e **3**, le variazioni positive (col.2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno "-") del valore della produzione netta concordato di cui agli artt. 15 o 16 del decreto CPB, **ove rilevanti ai fini IRAP**;
• in **colonna 4**, il valore della produzione netta **rettificato**, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, **non può essere inferiore a 2.000 euro**.

Il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:
– per i soggetti che compilano il quadro **IP** nel rigo **IP74**;
– per i soggetti che compilano il quadro **IC** nel rigo **IC76**;
– per i soggetti che compilano il quadro **IE** nel rigo **IE61**.

MODELLO IRAP 2025

SEZIONE XXII QUADRO IS

1.

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1 523.718 ,00	2 16.500 ,00	3 ,00	4 540.218 ,00

IC76 Valore della produzione netta	,00

2.

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1 523.718 ,00	2 ,00	3 550.500 ,00	4 2.000 ,00

LA SUPER DEDUZIONE 120% DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

SUPER DEDUZIONE DEL 120%

Lavoro autonomo/Impresa

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al **20 per cento [30% per categorie meritevoli di tutela]** del costo riferibile all'incremento occupazionale

spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno **365 giorni**. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo **indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 **è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente**. L'incremento occupazionale va considerato **al netto delle diminuzioni** occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

SUPER DEDUZIONE DEL 120%

Lavoro autonomo/Impresa

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al **minor importo** tra il **costo effettivo** relativo ai **nuovi assunti** e **l'incremento complessivo** del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, **alla fine del periodo d'imposta successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2023, il **numero** dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, **risulti inferiore o pari** al numero degli stessi lavoratori **mediamente** occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all' articolo 2425 del codice civile si assumono le **corrispondenti voci** di costo del personale.

Decreto **MEF 25/6/2025**

SUPER DEDUZIONE DEL 120%

Lavoro autonomo/Impresa

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		

codice 67, l'ammontare della maggiorazione del **30 per cento** del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle **categorie meritevoli di maggiore tutela**. L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

Elenco dei soggetti **nell'Allegato 1 al D.Lgs. 216/2023**

codice 66, l'ammontare della maggiorazione **del 20 per cento del costo del personale** di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

SUPER DEDUZIONE DEL 120%

Lavoro autonomo/Impresa

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023

Data chiusura esercizio fiscale 31/12/2024

Incrementi occupazionali	
Numero dipendenti a tempo indeterminato a fine esercizio	8,75
Media dipendenti a tempo indeterminato esercizio precedente	1,57
Numero dipendenti complessivi a fine esercizio	10,75
Media dipendenti complessivi esercizio precedente	2,57

SI È REGISTRATO UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE AI SENSI DELL'ART.4 DLGS. 216/2023

Dettaglio costi	
Costo incremento occupazionale dipendenti a tempo indeterminato senza maggior tutela	102.156,26
Costo incremento occupazionale dipendenti a tempo indeterminato con maggior tutela	0,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione											
	1	66	2	20.431,00	3		4	,00	5	6	,00
	7		8	,00	9		10	,00	11	12	,00
	13		14	,00	15		16	,00	17	18	,00
	19		20	,00	21		22	,00	23	24	,00
	25		26	,00	27		28	,00	29	30	,00
	31		32	,00	33		34	,00	35	36	,00

102.156 x 20% = 20.431

9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.577.382	1.339.285
b) oneri sociali	422.720	367.390
c) trattamento di fine rapporto	68.862	101.991
d) trattamento di quiescenza e simili	44.635	39.263
e) altri costi	62.487	40.079
Totale costi per il personale	2.176.086	1.888.008

Delta 2024 vs 2023: 288.078. vanno esclusi i buoni pasto; vitto e alloggio in trasferta; accantonamenti per premi ai dipendenti; costi relativi alle auto aziendali

SUPER DEDUZIONE DEL 120%

Lavoro autonomo/Impresa

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023

Tipologia contrattuali di lavoro	Rileva (non rileva)
Distacco	**Si** per il distaccante (no per il distaccatario)
Ctr. a termine	**Si** se trasformato in tempo indeterminato
Somministrazione	**Si proporzionalmente** alla durata se occupato a TI dalla società interinale (relazione illustrativa al d.lgs.)
Part time	In **proporzione** all'orario previsto contrattualmente
Trasferimento d'azienda	**Si** se avvenuto prima del 2024 (no se avvenuto nel 2024)
Spostamenti infragruppo	**Si** se avvenuto prima del 2024 (no se avvenuto nel 2024)

CM **1/E/2025** del 20 gennaio 2025

LdB 2025 proroga al 2025/2026 e 2027

LE NOVITA’ SUL RIPORTO DELLE PERDITE

D.LGS. 13.12.2024 N. 192

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

✓ **ART. 15 MODIFICHE AL REGIME DI RIPORTO DELLE PERDITE E OPERAZIONI STRAORDINARIE**

- **ARTICOLO 84** - (RIPORTO DELLE PERDITE)
- **ARTICOLO 172** - (FUSIONE DI SOCIETÀ)
- **ARTICOLO 173** - (SCISSIONE DI SOCIETÀ)
- **ARTICOLO 177-TER** - (DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI INFRAGRUPPO)

NUOVO LIMITE PARI AL VALORE ECONOMICO DEL

PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA'

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Articolo 84 Riporto delle perdite

PERDITE RIPORTABILI LIMITATE ALL'80% + PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI

Nessuna modifica alle regole del riporto e dell'utilizzo / deroga al principio di autonomia del p.i.

Anno	Y	Perdita	Perdita utilizzabile	Y imponibile	Perdita residua
n		18.000			18.000
n+1	20.000		16.000	4.000	2.000

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

La perdita di un periodo d'imposta:

- ✓ **deve** essere determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito

- ✓ **può** essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore **all’80 per cento** del reddito imponibile di ciascuno di essi e **per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare**

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Riduzione perdita utilizzabile

Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali ***crediti di imposta****,* ***ritenute*** *alla fonte a titolo di acconto,* ***versamenti in acconto****, e dalle* ***eccedenze*** *di cui all'articolo 80.*

Priorità nell'utilizzo

L' art. 84 Tuir, c. 2 perdite **illimitate** se si riferiscono ad una **nuova attività produttiva**.

Non c'è un ordine di priorità nell'utilizzo se si dispone di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta e in parte ai successivi.

CM 25/E/2012: *In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la* ***facoltà*** *(e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai* ***primi tre periodi d'imposta*** *potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. A prescindere dalla scelta operata, si è dell'avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento, fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite vada calcolato* ***sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta****. In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.*

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Modifica art. 84, c. 3

Il riporto *non si applica se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la* ***maggioranza*** *dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del* ***soggetto che riporta le perdite*** *vengono* ***trasferite*** *o comunque acquisite da terzi,* ***anche a titolo temporaneo****, e, inoltre, viene* ***modificata l'attività principale*** *in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività si intende realizzata in caso di* ***cambiamento di settore o di comparto merceologico*** *o, comunque, di* ***acquisizione di azienda o ramo di essa*** *e assume rilevanza se interviene nel* ***periodo d'imposta*** *in corso al momento del* ***trasferimento*** *o acquisizione ovvero nei* ***due successivi*** *o* ***anteriori****. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta* ***precedente al trasferimento*** *o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano* ***al termine del periodo di imposta*** *in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga* ***dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta****.*

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Modifica art. 84, c. 3

c. 2 Perdite del periodo d'imposta

				SIIQ	IRES	Maggiorazione IRES	Addizionale IRES
Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1 ,00	2 100.000 ,00	3 ,00	4 ,00)
				5 ,00	6 555.000 ,00	7 ,00	8 ,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1 ,00	2 XXX.000 ,00	3 ,00	4 ,00)
				5 ,00	6 YYY.000 ,00	7 ,00	8 ,00

Cessione	Codice fiscale	Codice fiscale
9	10	11

Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
12	13	14

		In misura limitata	In misura piena
Perdite d'impresa non riportabili	RS45A	1 20.000 ,00	2 ZZZ.000 ,00

Nel **rigo RS45A** vanno indicate le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena, rispettivamente, in **colonna 1** e in **colonna 2**, non riportabili qualora le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La limitazione al riporto si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta (art. 84, comma 3, del TUIR).

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Test di vitalità
il conto economico dell'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite presenta **ricavi** e **proventi** dell'attività caratteristica (voce **A1** e **A5** del CE, per le holding sezione C del CE – RM n. 143/E del 2008) e spese per prestazioni di **lavoro subordinato** e relativi **contributi** (voci **B9** lett. **a)** e **b)** CE) **superiori al 40%** degli importi risultanti dalla **media degli ultimi due esercizi anteriori**

Non più riferimento al n° di dipendenti

~~le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle **dieci unità**~~

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Superato il test [nuovo] sbarramento del Patrimonio netto

Limite quantitativo al riporto
Perdite (+ interessi pass. + eccedenze ACE) riportabili nel limite ➢ **patrimonio netto contabile** alla data di riferimento; o in alternativa ➢ **valore economico del PN** della società che riporta le perdite quale risultante da una **relazione giurata di stima** redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, primo comma, CC.

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Superato il test [nuovo] sbarramento del Patrimonio netto

Limite quantitativo al riporto
Perdite (+ interessi pass. + eccedenze ACE) riportabili nel limite Il **PN contabile** va assunto al netto di **conferimenti** e **versamenti** fatti negli ultimi **24 mesi antecedenti** rispetto alla data di riferimento della situazione patrimoniale. Il **valore economico del PN** è, invece, ridotto di un importo pari al **prodotto** tra: a) la **somma** dei conferimenti fatti negli ultimi **24 mesi** anteriori alla data di efficacia dell'operazione b) il **rapporto** tra il **valore economico** risultante dalla perizia e il **valore contabile** del PN

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Art. 177-ter Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo

I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, e 173, comma 10, ***non si applicano*** *qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino* ***all'interno dello stesso gruppo****, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il* ***rapporto di controllo*** *ai sensi dell'articolo 2359,* ***primo comma, numero 1), e secondo comma,*** *del codice civile e in cui una società controlla l'altra o le altre società partecipanti alle predette operazioni o tutte le società partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le* ***perdite conseguite*** *in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo* ***erano già appartenenti allo stesso gruppo*** *nonché per le perdite* ***conseguite antecedentemente*** *per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente,* ***i limiti al riporto delle perdite*** *e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli.*

MANCA APPOSITO **DM**

PERDITE OMOLOGATE

MODIFICHE AL RIPORTO DELLE PERDITE

Art. 177-ter Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo

Dati infragruppo		Codice fiscale	Perdite infragruppo	Perdite omologate
	RS48	1 012345678901	2 150.000 ,00	3 75.000 ,00
			Interessi passivi infragruppo	Interessi passivi omologati
			4 ,00	5 ,00

A tal fine, nel **rigo RS48** vanno indicati:
In **colonna 1**, il codice fiscale della società controllante;
In **colonna 2**, l'ammontare delle perdite conseguite nei periodi d'imposta di appartenenza al gruppo di cui alla controllante di colonna 1;
In **colonna 3**, l'ammontare delle perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti;
In **colonna 4**, l'ammontare dell'eccedenza degli interessi passivi per l'ipotesi di cui in colonna 2;
In **colonna 5,** l'ammontare dell'eccedenza degli interessi passivi per l'ipotesi di cui in colonna 3.